

colle

Case 13252/2007
10527/2007



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova ,
quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 55006/04 R.G., avente ad oggetto una domanda
di accertamento e condanna promossa da

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
Via Freguglia, 10 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. COSTANZA MARIA che
lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro:

[REDACTED]
elettivamente domiciliata in Via Giotto, 28 - MILANO, presso e nello studio dell'avv.
MANTELLINI FEDERICO ed ALBERTO che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Per ciascuna delle parti: come nei rispettivi fogli allegati
al verbale di udienza 05.06.07.

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano [redacted] - [redacted] agnendo per ottenere la convalida del provvedimento di sequestro ottenuto dal Tribunale di Milano in data 28.07.04 e chiedendo che - accertato che la sig.ra [redacted] ha istituito quale legataria l'odierna attrice e che tale legato consta anche dell'immobile sito in Milano, P.zza S. Ambrogio n.2 - che fosse dichiarata la sig.ra [redacted] quale titolare esclusiva di detto bene, con la conseguente condanna [redacted] convenuto a rimettere alla prima la materiale disponibilità del bene stesso e quindi il suo esclusivo possesso.

Si costituiva in giudizio [redacted] contestando che il legato con il quale de cuius sig.ra [redacted] aveva beneficiato l'odierna attrice comprendesse anche l'appartamento di P.zza S. Ambrogio n.2 in Milano. Non si dava ingresso ad alcuna attività istruttoria, quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico in causa oltre che documentalmente provato 1) che in data 19 ottobre 2003 decedeva in Milano la sig.ra [redacted], 2) che in data 7 novembre 2003 ad ufficio notaio dr. [redacted] è stato pubblicato testamento olografo della defunta, recante la data del 1 febbraio 1996; 3) che in detto testamento si legge testualmente quanto segue: "*Nomino erede universale mia madre [redacted] fu [redacted]. In caso di sua premorienza nomino erede universale [redacted] Milano, via Gassendi 11, con l'onere per quest'ultimo di provvedere al mantenimento e alla cura affettuosa del mio cane maschio bassotto di nome [redacted]. Con l'eccezione dei legati con i quali lascio il mio appartamento di Piazza Sant'Ambrogio 2, compreso*

l'arredamento, i miei gioielli e l'argenteria e l'arredamento dell'appartamento di Laveno, via Labiena 177 alla Signora [redacted] nata a Milano il 1 febbraio 1940 e residente in Corso Sempione 21"; 4) che [redacted] ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, nel corso delle operazioni di inventario, sono stati rinvenuti altri scritti contenenti disposizioni di ultima volontà della sig.ra [redacted] tutti recanti la data del 1 febbraio 1996, di cui uno in copia fotostatica e due in originale; 5) che questi ultimi sono stati pubblicati a cura del notaio dr.V. [redacted] e testualmente recitano: "Ad integrazione del mio testamento in data odierna col quale nomino erede universale mia madre [redacted] ed in caso di sua premorienza [redacted] con l'onere di curare e mantenere il mio cane [redacted] lascio in legato alla Sig.ra [redacted] gli arredamenti completi delle case in Milano Piazza Sant'Ambrogio 2 e a Laveno, via Labiena 177, nonché i miei gioielli, con l'onere di dare al [redacted] di Milano la parure composta da orecchini e anello con brillanti montati in onice nero. E lascio in legato l'intera mia biblioteca sita in Milano P.zza S. Ambrogio 2 alla Biblioteca Civica d'Arte sita nel Castello Sforzesco di Milano" l'uno; e "Ad integrazione del mio testamento in data odierna col quale nomino erede universale mia madre ed in caso di sua premorienza [redacted], con l'onere di curare e mantenere il mio cane bassotto [redacted] lascio in legato alla Signora [redacted] gli arredamenti completi delle case in Milano, Piazza Sant'Ambrogio 2 e a Laveno, via Labiena 177; nonché i miei gioielli e l'argenteria, con l'onere di dare al [redacted] [redacted] di Milano la parure composta da orecchini e anello in brillanti montati in onice nero. E lascio in legato l'intera biblioteca sita in Milano, Piazza Sant'Ambrogio 2 alla Biblioteca Civica d'Arte sita nel Castello Sforzesco di Milano" l'altro.

Alla luce delle disposizioni di ultima volontà sin qui riportate, [redacted] ha riconosciuto in favore della sig.ra [redacted] i legati aventi ad oggetto gli arredamenti degli appartamenti [redacted] nonché l'argenteria ed i gioielli già appartenuti in vita alla de cuius, ma contesta che del legato

tw

in suo favore faccia parte anche l'appartamento sito in Milano, P.zza S. Ambrogio n.2.

Ciò premesso, occorre anzitutto osservare come entrambe le parti in causa sono d'accordo sulla validità del testamento pubblicato dal notaio dr. [REDACTED] rispetto al quale [REDACTED] contesta la portata della disposizione contenente il legato in favore dell'attrice, sull'assunto che la complessiva volontà della defunta – quale emergerebbe dalle tre schede pubblicate – dovrebbe indurre ad escludere dal legato l'appartamento di P.zza S. Ambrogio 2 in Milano.

La tesi di parte convenuta non può però essere condivisa poiché contrasta con tutti i principi che sovrintendono la materia in oggetto.

Va posto anzitutto in evidenza un dato obiettivo incontestabile, rappresentato dall'assoluta chiarezza ed univocità della manifestazione di volontà del testatore, contenuta nel testamento pubblicato dal notaio [REDACTED]

Ora, in tema di interpretazione del testamento, qualora dall'indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara, in base al contenuto dell'atto, la volontà del testatore, non è consentito – alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità – il ricorso ad elementi tratti "aliunde" ed estranei alla scheda testamentaria (Cass. N.20204/2005).

Nel caso di specie la scheda in esame appare di immediata chiarezza nella sua formulazione testuale poiché dal testo dell'atto emerge con certezza l'effettiva intenzione della de cuius la portata delle disposizioni di ultima volontà, essendo possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, i beni costituenti oggetto di legato in favore dell'attrice. Ciò rende dunque superfluo il ricorso ad elementi interpretativi estranei al testamento.

Del tutto inconferenti sono le considerazioni svolte da parte convenuta sul problema del collegamento del legato alla sola istituzione di erede di [REDACTED] e non anche della madre della de cuius, essendo tale ipotetica problematica superata in fatto dalla premorienza di quest'ultima.

Le due schede in originale, rinvenute durante le operazioni di inventario, potrebbero di conseguenza assumere rilievo non già a fini interpretativi del testamento pubblicato dal notaio [redacted] ma esclusivamente per valutare se esse contengano disposizioni contrastanti con quelle contenute nel testamento pubblicato per primo (dal notaio [redacted] e dunque – in quanto coeve – potenzialmente idonee a costituire revoca tacita dello stesso.

In proposito occorre osservare in via preliminare che entrambe tali schede vengono qualificate dal testatore come “allegati” al testamento redatto in pari data, costituito – pacificamente – dalla scheda rinvenuta in copia fotostatica. Ora, a prescindere dalla problematica connessa con l’interpretazione degli allegati unitamente a quest’ultimo (problema che è superfluo affrontare perché manca la scheda in originale e nessuna delle parti intende far valere il testamento contenuto nella scheda rinvenuta in copia fotostatica), va detto che il loro contenuto non contrasta in alcun modo con quanto disposto nel testamento pubblicato dal dr. [redacted]. Dal testo delle schede in esame si evince che esse contengono – quanto ai beni oggetto di legato in favore della sig.ra [redacted] - disposizioni solo quantitativamente minori l’una rispetto all’altra e rispetto al testamento pubblicato dal dr. [redacted]. Pertanto non si potrebbe in alcun modo sostenere che con detti allegati la de cuius abbia in qualche modo inteso revocare in maniera tacita quanto contenuto nel testamento pubblicato per primo. Ciò va detto alla luce dell’uniforme e rigoroso orientamento del Supremo Collegio per il quale la revoca tacita del testamento olografo non è ammessa in via generale potendo essa risultare soltanto dal compimento di atti o fatti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano l’inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie (Cass. N.4119/1986).

Ne consegue che – alla stregua delle chiare disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento pubblicato dal dr. [redacted] del legato attribuito dalla de cuius alla sig.ra [redacted] fa parte anche l’immobile oggetto di causa, che la convenuta va condannata a mettere nella disponibilità dell’odierna attrice.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

p. q. m.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accertato che nel legato relitto dalla sig.ra [REDACTED] in favore dell'odierna attrice è compreso l'immobile sito in Milano, P.zza S. Ambrogio n.2, piano secondo, composto da quattro locali e servizi con annesso vano cantina al piano secondo cantinato, censito nel vigente CEU del Comune di Milano come segue: foglio 386, part.36, sub 5, zona censuaria 1, cat.A/2, classe 4, vani 7, R.C. € 1.952,21, piano secondo e sotterraneo secondo;
- 2) condanna il convenuto a rimettere all'attrice la materiale disponibilità dell'immobile;
- 3) ordina al competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- 4) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate in € 509,60 per spese, € 4.515,00= per diritti ed € 8.982,00= per onorari oltre accessori di legge.

Milano, 19.11.2007.

Il Giudice

U. L. Tardito

